



Provvedimento del Conservatore
n. 9 in data 30/06/2026

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI DOMICILI DIGITALI/INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NON VALIDI E REVOCATI

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'articolo 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;

visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente la disciplina del Registro delle imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

vista la legge 24 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visti l'art. 16, commi 6 e 6-bis del d.l. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 del d.l. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) entrambi novellati dall'art. 37 del D.L. 76/2020 (convertito nella legge 120/2020) che impongono, rispettivamente, alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle imprese il loro domicilio digitale, ordinariamente consistente nell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

considerato che il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge 580/1993 e s.m.i. stabilisce che *"Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro"*;

visto l'orientamento espresso più volte dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota del 02.04.2013 prot. n. 53687; nota del 16.07.2013 prot. n. 120610; nota del 9 maggio 2014 prot. n. 77684; nota del 23.06.2014 prot. 115053; nota del 23.05.2014 prot. n. 99508) dal quale emerge che gli indirizzi PEC pubblicati nel Registro delle imprese devono essere validi, attivi e univoci e che pertanto gli indirizzi PEC invalidi, revocati, non attivi o non univoci debbano essere eliminati dal Registro delle imprese;

considerato che tale interpretazione risulta confermata dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, che stabilisce che il Registro delle imprese verifichi, con modalità automatizzate, la validità delle PEC iscritte nel Registro delle imprese, e in caso di esito negativo, avvii procedimenti d'ufficio per l'aggiornamento degli indirizzi PEC irregolari;

preso atto che l'aggiornamento del domicilio digitale costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria al fine di una corretta pubblicità del Registro delle imprese;

considerato, altresì, che gli aggiornamenti anagrafici descritti consentono l'operatività del meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge a carico delle imprese inadempienti, che consiste nell'attribuzione, previa diffida nel caso delle imprese individuali, di un domicilio digitale d'ufficio e nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 37 del DL 76/2020;

valutato pertanto che le PEC scadute, revocate, inattive o invalide debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere agli operatori e all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento e, ai terzi, sia privati sia Pubbliche amministrazioni, di non fare affidamento su un domicilio digitale presso il quale l'impresa è irreperibile;

visto in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.";

richiamata per le imprese individuali l'analoga disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale "il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile";

considerato che con propria determinazione n. 5 in data 26 marzo 2026 è stato disposto l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione di n. 455 indirizzi PEC invalidi e revocati, avvio notificato mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito della Chambre, avvenuta nella stessa data e per un periodo di 30 giorni, invitando l'impresa stessa a comunicare al Registro delle imprese un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo entro il termine di 30 giorni dal termine della pubblicazione sul sito camerale;

preso atto che al termine del citato periodo di 30 giorni concesso per la regolarizzazione e a seguito di verifica effettuata mediante sistema automatizzato messo a disposizione da Infocamere ScpA, si è determinato l'elenco delle imprese che non hanno provveduto ad aggiornare il proprio indirizzo PEC dopo la richiesta da parte dell'ufficio, elenco allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;

considerato pertanto necessario provvedere alla cancellazione dal Registro delle imprese delle PEC ancora irregolari delle imprese indicate nell'elenco sopra riportato;

richiamato l'articolo 21 bis della legge 241/1990 rubricato "Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati" il quale stabilisce, tra l'altro, che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima" e l'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009 che dispone che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi

aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;

atteso che il presente provvedimento finale, così come effettuato per la determinazione n. 5/2026 di avvio del procedimento sopra richiamata e in essa disposto anche per l'atto finale del procedimento, può essere analogamente emanato dal Conservatore in via cumulativa con provvedimento plurimo, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese inerti all'invito dell'Ufficio e sulla cui posizione risultano ancora iscritti domicili digitali/indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità iniziali;

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 81 in data 30 settembre 2025 con la quale è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale relativo all'Area Anagrafica, studi e ambiente e l'incarico di Conservatore del Registro delle imprese di Aosta;

ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DISPONE

1. l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 76/2020, della cancellazione dal Registro delle imprese di Aosta, mediante l'apposita procedura massiva di Infocamere ScpA, dei domicili digitali (indirizzi pec) revocati e invalidi relativi alle imprese riportate nell'allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di non procedere alla cancellazione nei confronti delle imprese per le quali, nelle more dell'applicazione operativa del provvedimento, siano venute meno le condizioni per la cancellazione del domicilio digitale;
3. di notificare il presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Camerale on line della Chambre per 30 giorni ed inserirlo in modo permanente nella sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio delle PEC irregolari";
4. di rafforzare la conoscibilità del presente provvedimento con avviso sulla homepage del sito camerale, con notizia sulla newsletter camerale e con informativa da trasmettere all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta, all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Aosta e alle associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese di Aosta ai sensi dell'articolo 2189 del Codice Civile.

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA

Dott.ssa Katia BUTELLI

IL CONSERVATORE

firmato digitalmente
Dott.ssa Katia BUTELLI